



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. 44 del 22/06/2010

OGGETTO

APPROVAZIONE DI VARIANTE ALLA NORMATIVA DI RUE, CON INTEGRAZIONE DELL'ART.22.13, PER ASSEGNAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO PER RECUPERO DI ALLEVAMENTO SUINICOLO DISMESSO.

L'anno **duemiladieci** addì **ventidue** del mese di **Giugno** alle ore **21:00** nella sala consiliare, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di ""1a"" convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
RIZZOLI ANDREA	Presidente	Presente
LAINA' GIUSEPPE	Consigliere	Presente
CARDINALE CARMELO	Consigliere	Presente
SPAGNA CLAUDIO	Consigliere	Presente
CARBONI CATERINA	Consigliere	Presente
STRINGHINI ENNIO	Consigliere	Presente
ROSI NICOLA	Consigliere	Presente
AGOSTI FABIO	Consigliere	Presente
ZILIOI MAURA	Consigliere	Presente
BARATTIERI BARBARA	Consigliere	Presente
SACCANI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
SIMONAZZI LUIGI	Consigliere	Presente
FADDA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
GANDOLFI SILVIA	Consigliere	Assente
RICCARDI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
GIUFFREDI SERGIO	Consigliere	Assente
VARATTA ANTONIO	Consigliere	Presente

Partecipa all'adunanza D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

RIZZOLI ANDREA nella qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Sono presenti in aula 14 consiglieri, compreso il Sindaco.

Risultano assenti i consiglieri Gandolfi, Giuffredi e Saccani.

E' presente il Responsabile del V Settore Assetto del Territorio e Urbanistico ing. Mazzera.

Il Sindaco-Presidente introduce e relaziona sul 4° punto posto all'odg del Consiglio Comunale

Il Consigliere Cardinale preannuncia voto favorevole.

Il Consigliere Varatta preannuncia voto di astensione.

Il Consigliere Fadda preannuncia voto di astensione

Esauriti gli interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 22 del RUE, Lettera H stabilisce le destinazioni d'uso ammissibili gli edifici in zona agricola non connessi con la conduzione del fondo (ex agricoli o non agricoli), che classifica come:

TIPO EDILIZIO	USI AMMESSI
1. AR : Abitazione rustica tradizionale;	res+art.49/2
2. AS :Abitazione suburbana;	res+art.49/2
3. Stf : Stalla tradizionale con fienile sovrastante;	res+art.49/2
4. St : Stalletta tradizionale ad un piano;	acc. (*res+art.49/2)
5. Ft : Fienile tradizionale;	acc/res 5.50 (*res+art.49/2)
6. Rt : Rustico tradizionale;	acc/res 5,50 (*res+art.49/2)
7. Rs :Rustico od accessorio suburbano;	acc.
8. Rn :Stalle, fienili e rustici agricoli recenti;	solo uso agricolo
9. P : Accessori superfetativi;	dem/uso legittimato
10. N : Edifici recenti non agricoli;	art.16 (produttivo)
11. M Allevamenti suinicoli:	come art. 22.C);
12. S : Serre;	colt fiori/ortaggi
13. Silo :Silos;	silos/acc

- Al di fuori di questo elenco, le tavole o le norme contemplano altre tipologie:



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- 14) **rn**: Piccoli rustici recenti *res+art.49/2 met? SU
15) **Na**: Edifici per attività di servizio all'agricoltura
non connessi ad azienda agricola; usi zone agricole

- Dove le abbreviazioni sono da leggere come di seguito indicato in grassetto corsivo:

Res. = **residenziale**

Art.49/2 = **alcune funzioni direzionali, finanziarie, commerciali, artigianali (verificare)**

Acc. = **accessorio pertinenziale**

Dem: = **demolizione**

Art.16 = **come ambiti industriali e artigianali di completamento**

***** = **nell'ambito di un intervento su tutto il complesso**

- L'Art.22.H10) del RUE ammette per i fabbricati classificati come **Na**, "tutti i tipi di intervento", pertanto anche la demolizione con nuova costruzione sostitutiva. Quanto alle destinazioni ammissibili in caso di cessazione dell'attività, la norma non è di immediata evidenza, poichè ammette usi *"in base alle disposizioni fissate dalle presenti norme per le zone agricole rurali"*, che potrebbe essere inteso in senso stretto o comprendere anche le destinazione ammesse per gli edifici dismessi in zona agricola rurale (se non li comprendesse, sarebbe un vuoto normativo dal significato: o caseificio, o "nuova" azienda agricola, o rovina).
- L'Art.22.H 13 per gli allevamenti suinicoli dismessi **M**, consente direttamente il riuso dei fabbricati individuati anche come agricoli tradizionali, mentre per quelli, cui non sono riconosciute queste caratteristiche, provvede l'Art. 22 C, agli allevamenti (apparentemente) attivi, il quale stabilisce che: **"Le modalità, i luoghi ed i parametri per il recupero degli allevamenti dismessi saranno definiti con specifica variante di RUE"**.

CIO' PREMESSO E PRECISATO

- Il Sig Franco Adorni, Presidente del caseificio "La Colornese", ha inoltrato una richiesta, protocollata il 09.10.10, n. 8334, con la quale chiede la ridestinazione dei fabbricati dell'allevamento suinicolo dismesso agli usi artigianali previsti dall'art. 16 del RUE (che rimanda all'art.15), similmente a quanto ammette l'art.22.12. del RUE, per i fabbricati siglati **N** "Edifici recenti non agricoli", facendo presente che i fabbricati in oggetto di richiesta non fanno parte di un'azienda agricola.

OSSERVATO CHE

- Il complesso, sul RUE appare costituito in tutto da cinque edifici e risulta che vi sia insediato un caseificio tuttora in attività con annessi abitazione e magazzini. Il richiedente non ha



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

specificato nella domanda gli edifici un tempo adibiti a porcilaia sul totale del complesso, ma successivamente è stata consegnata un tavolo a firma del tecnico delegato, Geom. Fiorenzo Vezzosi, che individua due fabbricati, della superficie complessiva di mq 1460,63.

- L'area su cui insistono i fabbricati è individuata dal PSC come "Territorio rurale" (Tav.PSC_1), con destinazione specifica (Tav. PSC_2) "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" ex art. 21, confermata dall'Art.26 del RUE, ed inoltre è parzialmente interessata da "rispetto della viabilità " ex art.40, che sfiora il fabbricato principale fronte strada.
- I fabbricati in oggetto sono classificati dal RUE (Tav P5c) come "**Na**- Edifici per attività di servizio all'agricoltura non connessi ad aziende agricole"ex art. 22H, punto 10;
- Il complesso è inoltre delimitato in cartografia dal simbolo "allevamento suinicolo" , tipologia "**M**", di cui al punto 13) del medesimo art. 22H, anche se la porcilaia ne costituisce solo una parte. L'art.22.H13, in caso di dismissione dell'attività rimanda alle destinazioni di cui alla lettera H per gli edifici tradizionali classificati, mentre per i fabbricati generici, alla lettera **C**, che regola gli allevamenti in attività e la loro cessazione.
- Per la ZAC (Zonizzazione Acustica Comunale), l'area è classificata in classe III (aree di tipo misto), contornata da Classe IV (aree di intensa attività umana) sui margini Est ed Ovest; il corpo più ad Ovest è interessato da entrambe le classificazioni, mentre tutti i fabbricati sono contenuti nella fascia di influenza A (m100 dalla variante Asolana);

CONSIDERATO CHE.

- Il complesso non è compreso dal PSC in territorio urbanizzabile, pertanto il suo riutilizzo deve rientrare nei limiti già previsti per i fabbricati ex agricoli o comunque già presenti in zona agricola, senza che ci si comporti l'estensione del territorio urbanizzato/urbanizzabile;
- Secondo l'art. 21 del PSC il complesso dovrebbe essere ridestinato allo sviluppo ed alla riorganizzazione di attività di servizio e complementari, regolamentando gli insediamenti esistenti ed evitando l'edificazione per attività urbane e incompatibili, con i criteri del comma 2, lettera c) dell'art. 19, che tuttavia è una norma oscura, in quanto non c'è un comma 2 lett. c) di un art.19 nel PSC, nel RUE e , nella L.R.20/2000 19 o nell'allegato A 19;
- L'ipotesi di insediare solo attività complementari scontra con l'evidenza del mercato e già in passato tentativi in tal senso (Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica SOPRIP-INIZIATIVA AMBIENTE del 1992) si sono dovuti convertire ad una gamma più ampia.
- In ogni caso, non ritratta di nuova edificazione in assoluto, ma di recupero di volumi già esistenti di carattere paraindustriale (allevamento intensivo senza fondo agricolo);
- Per i fabbricati classificati dall'Art.22.H10 del RUE come **Na**, sono ammessi "tutti i tipi di intervento", pertanto anche la demolizione con nuova costruzione sostitutiva. Quanto alle destinazioni ammissibili in caso di cessazione dell'attività , la norma non è di immediata evidenza, poichè ammette usi "*in base alle disposizioni fissate dalle presenti norme per le*



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

zone agricole rurali", leggibile sia come limitato agli usi agricoli, sia come comprendente tutte le destinazioni ammesse per gli edifici dismessi in zona agricola rurale (se non le comprendesse, sarebbe un vuoto normativo dal significato: o caseificio, o "nuova" azienda agricola, o rovina);

- Gli immobili dismessi classificati come **Na**, non sono compresi nell'elenco del punto **H** dell'Art.22, e ciò consente di affermare che non si tratta di nuove tipologie, ma di sottospecie delle tipologie censite, nella fattispecie un sottogruppo di **N**: quindi **Na** "Edifici per attività di servizio all'agricoltura non connessi ad azienda agricola" sono da ritenere una sottospecie di **N** "Edifici recenti non agricoli", cui già si consente l'uso produttivo;
- In ogni la doppia classificazione del complesso, individuato anche come allevamento suinicolo **M**, consente l'applicazione delle procedure specifiche;
- L'Art.22.H13) del RUE, relativo agli allevamenti dimessi **M**, consente direttamente il riuso dei fabbricati individuati anche come tipologie edilizie tradizionali, mentre per quelli, cui non sono riconosciute queste caratteristiche, rimanda all'Art. 22 C, quindi adotta la stessa procedura prevista alla cessazione degli allevamenti attivi.
- L'art, 22. C del RUE, relativo agli allevamenti attivi, stabilisce la possibilità di riuso alla loro cessazione non esclude diverse destinazioni, colmando il vuoto dell'art.22.13 relativo agli edifici non tradizionali e stabilisce che **"Le modalità, i luoghi ed i parametri per il recupero degli allevamenti dismessi saranno definiti con specifica variante di RUE"**.
- Il recupero attraverso semplice variante di RUE, non può incidere sul PSC, quindi non assegna all'area una classificazione affetta da un indice di edificabilità, ma solo un uso dei fabbricati, la cui influenza non può andare oltre le aree pertinenziali dei fabbricati esistenti;

OSSERVATO INOLTRE CHE

- L'inserimento del complesso "La Colornese" nel PSC come produttivo era stato richiesto con osservazione al PSC adottato 06.08.06, prot.n.6883, valutata positivamente dal Consiglio all'unanimità, ma successivamente stralciata in quanto non inseribile in fase di controdeduzione e condizionante per il corridoio di fattibilità dell'Asse Cispadano, non ancora ben definito, entrambi problemi che non sussistono, in quanto ci si limita ad assegnare un uso ai fabbricati esistenti, mentre il progetto dell'asse Cispadano, ulteriormente definito, così da richiedere la variante specifica, non scalfisce il complesso in parola;
- La possibilità di recupero dell'allevamento dismesso, come ipotizzata dall'Art.22 C non ha vincoli e potrebbe consistere sia in trasferimento dei volumi posizione idonea, sia il recupero sul posto, se ve ne sono le condizioni;
- L'area in parola, classificata dal PTCP e dal PSC ad alta vocazione agricola produttiva, non lo è nei fatti per i seguenti motivi:



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- E' un residuo di circa 3 ettari complessivi, che recenti interventi pubblici di viabilità provinciale ed i relativi raccordi con le zone produttive, hanno completamente tagliato dal tessuto agricolo;
- Non è sede di alcuna azienda agricola, ma ospita un'attività produttiva, seppure per prodotti alimentari derivati dall'agricoltura, ed alcuni di aziende agricole esterne;
- E' a diretto contatto con una zona produttiva del Comune di Colorno;
- Non è sottoposta a vincoli paesaggistici, non contiene alcun elemento che possa richiamarsi all'edilizia agricola tradizionale e non conserva, elementi del paesaggio agricolo antropizzato tradizionale (boschetti, filari, siepi ecc.);
- Il RUE, ammette diversi casi di uso diverso nel recupero dei fabbricati dimessi in zona agricola e nella fattispecie stabilisce una procedura di assegnazione degli usi ammissibili senza specificarli, ma in prima battuta da individuati tra gli usi già ammessi per altre tipologie di recupero;
- L'art. 22.H13 non prescrive, per l'assegnazione delle destinazioni non più agricole, la cessazione di tutte le attività insediate nel complesso, ma solo ed espressamente "l'avvenuta dismissione dell'attività di allevamento", come dichiarato dal Presidente de "La Colornese";
- Non c'è alcun interesse dell'Amministrazione e comunque, per l'economia del territorio, a far cessare anche l'attività produttiva in atto di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento;

PRESO ATTO INFINE CHE

- L'art. 7 della L.R20/2000 e s.m.i. afferma il principio della perequazione urbanistica, consistente non solo nell'equa distribuzione dei diritti edificatori, ma anche nell'equa attribuzione degli oneri connessi, necessari per assicurare al territorio le adeguate dotazioni di aree pubbliche di servizi;
- Tali principi sono ripresi ed esplicitati dal punto 3.3 della Relazione illustrativa del PSC approvato il 19.07.07, che prevede espressamente di poter "coinvolgere", anche con specifici accordi, gli operatori privati nella realizzazione di opere pubbliche;
- Contestualmente al PSC è stato approvato un particolare accordo con i privati, finalizzato alla realizzazione della nuova scuola, coinvolgente più soggetti attuatori, che avevano richiesto la classificazione di aree produttive;
- La relazione propositiva dell'adozione del Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio ID.DOC 36902 dell'11.03.2010 riferiva che, nelle iniziative produttive in corso, che furono oggetto di offerte perequative, non si individua un'assoluta uniformità, in quanto vi incidono fattori, come la visibilità, la posizione, la facilità di comunicazione di volta in volta diversi, ma che in ogni caso l'incidenza complessiva di urbanizzazione e concorso perequativo a progetti che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili per la



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

qualificazione del territorio, oscillano tra i 30 ed i 55 €/mq di nuova SU produttiva, andando dalle zone decentrate a S.Polo, così che si ritiene che l'assegnazione di possibili riusi ai fabbricati in parola debba essere condizionata ad offerte perequative, di concorso alla realizzazione di progetti dell'Amministrazione Comunale dello stesso livello di incidenza e che questo, nella fattispecie applicando il valore massimo di 55 €/mq ai 1400 mq da trasformare (su circa mq 5000 di area di pertinenza), comporta un contributo di € 77.000, dal quale togliendo U1 da pagare e parcheggi da fare o monetizzare (circa € 11.800 ed € 22.550), si individua come congrua la realizzazione diretta od il concorso alla realizzazione altre opere pubbliche per € 43.000-45.000.

- Questo valore è significativo, sia perchè è rapportato ai massimi del recente passato (la posizione è molto visibile e comodamente raggiungibile), sia perchè qualsiasi intervento di recupero nella zona comporta l'assunzione di altri oneri- a favore delle condizioni ambientali è come la bonifica delle grosse vasche di decantazione dell'ex allevamento e che pertanto il Comune di Torrile può legittimamente e convenientemente, in applicazione della combinazione degli Artt. 22.13 e 22 C del RUE e nel rispetto dei criteri generali del PSC e del PTCP, consentire il recupero sul posto attraverso modalità ordinarie di intervento già previste dall'Art-22.H13 e per usi che già il RUE riconosce come possibili in aree con la stessa classificazione nel caso degli "Edifici recenti non agricoli" (ai quali consente addirittura la possibilità di ampliamento, in questo caso non prevista) e che lo può fare attraverso semplice variante di RUE, che non comporta classificazione delle aree, ma solo dell'uso dei fabbricati, non incidendo così sul PSC.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- Ritenuto ammissibile ed utile modificare, per le ragioni illustrate in premessa, l'Art 22.13, il Consiglio Comunale, con deliberazione n.23 del 22.03.2010, pubblicata nelle forme di legge a partire dal 15.04.2010, ha adottato la variante dell'art.22.H13 vigente e così configurato:

*"Le prescrizioni per i complessi aziendali di allevamento suinicoli sono precisate **alla lettera C del presente articolo**. Rimane fermo che i tipi edilizi **Ar, Sff, St, Ft, Rt** esistenti all'interno di tali complessi (così come delimitati dalle tavole di piano) **potranno essere oggetto degli interventi e delle destinazioni d'uso di cui alla lettera H soltanto in caso dell'avvenuta dismissione dell'attività di allevamento** "*

Aggiungendovi il seguente periodo:

*"Ai sensi dell'art.22, punto C, 4° capoverso, per i fabbricati del complesso, identificato dal **RUE**, sia come allevamento suinicolo dimesso **M ex art.22 H/13**, sia come "Edifici per attività di servizio all'agricoltura non connessi ad aziende agricole" **ex art.22 H/10**, sito a Nord-Ovest di S. Polo nell'area compresa tra la Tangenziale di Colorno-S.Polo, il raccordo tra la rotatoria e la vecchia Ascolana ed il tratto interrotto di Strada della Selva, corrispondenti ai due corpi del complesso "La Colornese" o contrassegnati dalle lettere **e, f***



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

nei fotogrammi della scheda del Quadro Conoscitivo approvato, in considerazione della cessazione definitiva dell'attività di allevamento che vi si svolgeva, in applicazione dei disposti dell'art.22 H/13 e dell'ivi richiamato art. 22 C, si ammette il recupero con le modalità di intervento ordinariamente previste dall'art.22 H/10, punto 10.1, per gli usi già ammessi in zona a agricola dall'art.22 H 12, punto 12.2"

RAMMENTATO CHE:

- Con delibere di C.C. n. 20-21-22, del 19.07.2007, è stata approvata la Variante 2006 al PSC/POC/RUE;
- Con delibera di C.C. n.38 del 25.10.2007 è stata approvata la Variante 2006 alla Zonizzazione Acustica Comunale;
- Ai sensi degli artt. 29 e 33 della L.R. n. 20/2000, come modificata ed integrata dalla L.R.n./2009, l'adozione del RUE e delle sue varianti, nel rispetto della legge e degli atti regionali di coordinamento tecnico di cui all'art. 16, è di esclusiva competenza comunale, e non richiede di norma attività preventiva di concertazione con enti sovraordinati, né l'assoggettamento a pareri esterni, ma è direttamente adottato, secondo la proposta degli uffici, qualora condivisa dalla Giunta e dal Consiglio;
- Ai sensi dell'Art. 33, comma 1, della L.R. 20/2000 e s.m.i, la variante normativa, nei termini specificati in premessa, è stata adottata con la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 22.03.2010, pubblicata all'albo pretorio e depositata presso l'Ufficio Tecnico, dandone avviso su un quotidiano locale ("L'Informazione di Parma") in data 15.04.2010, comportante la scadenza del termine di 60 giorni per le osservazioni alla data del 14.06.2010;
- A sensi dei commi 2 e 4 dell'art.33 della L.R. 30/2000 e s.m.i. l'articolo modificato deve essere inserito in un testo coordinato da trasmettere a Provincia e Regione e da depositare per la libera consultazione;

RILEVATO CHE

Non sono pervenute osservazioni nel termine stabilito dall'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i., così che l'integrazione all'articolo 22.13 del RUE_N può essere approvata senza modificazioni rispetto al testo adottato;

PRECISATO INOLTRE CHE

- La Giunta comunale, con delibera n.80 del 18.06.2010 ha approvato sotto condizione di definitiva conferma consigliare l'Atto unilaterale d'obbligo rilasciato dal Presidente del "La Colornese" in quanto equo in termini di perequazione e vantaggioso per la comunità locale, sia in termini di contributo al finanziamento di opere pubbliche, sia in termini di recupero con complessi abbandonati con residui di inquinamento.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- L'offerta e l'atto motivato di accettazione che lo rende pubblico, configurano una forma ridotta di accordo con i privati, commisurato ad una variante minore di competenza comunale;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 49 Titolo III Capo I del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore V Assetto del Territorio e Urbanistica ai sensi dell'art. 49 Titolo III Capo I del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera b) titolo III Capo I del D. Lgs n.267/2000 s.m.i. relativamente ai Piani Territoriali ed Urbanistici;

VISTO il Titolo II "Strumenti e Contenuti della Pianificazione" - Capo III "Pianificazione Urbanistica Comunale" - Sezione II "Procedimenti di approvazione" - Art. 33, della L.R. 24 marzo 2000 n.20, come modificata e integrata dalla L.R. n.6 luglio 2009 n.6, relativo al Procedimento di approvazione del RUE;

RITENUTO di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il nuovo articolo 22.13 del RUE_N, risultante dall'integrazione mediante un secondo periodo come proposto in premessa, abrogando contestualmente la vecchia scrittura.;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'ordinanza del Sindaco n. 27 del 26.06.2009 e smi;

Con voti 11 favorevoli, 3 astenuti (Riccardi, Fadda e Varatta), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di assentire, per le ragioni espresse in premessa il recupero produttivo dei fabbricati costituenti l'allevamento suinicolo dimesso, facente parte del complesso del caseificio "La Colornese", accogliendo la richiesta del suo Presidente, presentata il 15.03.2010, prot.n.2777 ed integrata da atto unilaterale d'obbligo, corredato da idonea garanzia, mediante variazione normativa del RUE, come disposto dall'art.22.C.
- Di abrogare, per le ragioni illustrate in premessa, l'Art 22.H13 del REU_N, attualmente così configurato:

(testo vigente da abrogare)

"Le prescrizioni per i complessi aziendali di allevamento suinicoli sono precisate *alla*



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

lettera C del presente articolo. Rimane fermo che i tipi edilizi **Ar, Stf, St, Ft, Rt** esistenti all'interno di tali complessi (così come delimitati dalle tavole di piano) **potranno essere oggetto degli interventi e delle destinazioni d'uso di cui alla lettera H soltanto in caso dell'avvenuta dismissione dell'attività di allevamento "**

- Di approvare, l'Art 22.13 del RUE_N, integrato da un ulteriore periodo di specificazione degli usi per l'allevamento dimesso in oggetto, così configurato:

(testo integrato adottato da approvare)

"Le prescrizioni per i complessi aziendali di allevamento suinicoli sono precisate **alla lettera C del presente articolo**. Rimane fermo che i tipi edilizi **Ar, Stf, St, Ft, Rt** esistenti all'interno di tali complessi (così come delimitati dalle tavole di piano) **potranno essere oggetto degli interventi e delle destinazioni d'uso di cui alla lettera H soltanto in caso dell'avvenuta dismissione dell'attività di allevamento**.

"Ai sensi dell'art.22, punto C, 4° capoverso, per i fabbricati del complesso, identificato dal **RUE**, sia come allevamento suinicolo dimesso **M ex art.22 H/13**, sia come "Edifici per attività di servizio all'agricoltura non connessi ad aziende agricole" ex **art.22 H/10**, sito a Nord-Ovest di S. Polo nell'area compresa tra la Tangenziale di Colorno-S.Polo, il raccordo tra la rotatoria e la vecchia Ascolana ed il tratto interrotto di Strada della Selva, corrispondenti ai due corpi del complesso "La Colornese" o contrassegnati dalle lettere **e, f** nei fotogrammi della scheda del Quadro Conoscitivo approvato, in considerazione della cessazione definitiva dell'attività di allevamento che vi si svolgeva, in applicazione dei disposti dell'**art.22 H/13** e dell'ivi richiamato **art. 22 C**, si ammette il recupero con le modalità di intervento ordinariamente previste dall'**art.22 H/10, punto 10.1**, per gli usi già ammessi in zona a agricola dall'**art.22 H 12, punto 12.2**"

- Di dare mandato al Settore Urbanistica e Assetto del Territorio di inserire il nuovo articolo 22H/13 del RUE_N in un testo coordinato con le concomitanti varianti agli Artt. 16, e 32 del RUE_N ed agli Artt. 3 e 4 del RUE_N All, da trasmettere alla Provincia ed alla Regione e da mettere a disposizione per la libera consultazioni.
- Di prendere atto che la variante normativa in parola entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso di avvenuta approvazione.

Successivamente con separata votazione con voti 11 favorevoli, 3 astenuti (Riccardi, Fadda e Varatta) espressi per alzata di mano rende la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to RIZZOLI ANDREA

IL Segretario COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24/06/2010 fino al 08/07/2010.

Addì 24/06/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 24/06/2010, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 24/06/2010 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
TORRILE, 24/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE